



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati:

Dott. Francesco Saverio Moscato	Presidente rel.
Dott.ssa Monica Pacilio	Giudice
Dott. Edoardo Sirza	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 01/07/2024 (n. 20-1/2024 R.G.) da CEBALLOS FEDERICO ALEJANDRO (cod. fisc. CBLFRC72S19Z600P), nato a Buenos Aires (Argentina) il 19/11/1972 e residente a Trieste in via Pier Paolo Vergerio n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Spangaro del foro di Udine (indirizzo pec: enrica.spangaro@avvocatiudine.it – fax 0432 531731, con domicilio eletto presso il suo studio in Tolmezzo via Q. Ermacora n. 4;

PREMESSO che Federico Alejandro Ceballos ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

OSSERVATO che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3, CCII, in quanto il ricorrente è residente a Trieste;



- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott. Andrea Calzavara), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause delle crisi, da ricondurre essenzialmente alla insufficiente redditività dell'attività svolta per neppure tre anni come titolare dell'omonima impresa gestita in forma individuale, iscritta nel febbraio 2012 ed operante nel settore della realizzazione e posa di pareti e controsoffitti in cartongesso; per cercare di acquisire un numero sempre maggiore di commesse (i committenti erano soggetti privati residenti a Trieste), il ricorrente applicava prezzi molto contenuti, ciò che ben presto rendeva antieconomica l'attività, praticamente esercitata in perdita; da tale situazione di crisi originano le poste debitorie di seguito indicate, per la quasi totalità di natura erariale e previdenziale (omesso versamento IRPEF, Addizionali Regionale e Comunale; mancato pagamento dei contributi IVS fissi e/o in percentuali; mancato versamento del diritto annuale a favore della Camera di Commercio), come aggiornate dal professionista in sede di circolarizzazione:

1) *Debiti di natura tributaria e previdenziale*

Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.	€ 291.854,23
------------------------------------	--------------

2) *Debiti di natura finanziaria*

Banca di Sconto S.p.A. (già IBL Family S.p.A.)	€ 15.253,79
--	-------------

3) Debito verso l'O.C.C.:

O.C.C. "I Diritti del Debitore"	€ 2.000,00
---------------------------------	------------

- che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare indicato in Euro 307.108,02, al netto dei costi di procedura);

- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo stata cancellata dal registro delle imprese



in data 24/05/2019 l'impresa individuale dallo stesso esercitata, peraltro inattiva sin dal 31/12/2014;

- che il ricorrente è proprietario:

a) di un appartamento e annessa cantina, sito in Trieste via Paolo Vergerio n. 3 (catastalmente identificato al Fg. 8, part. 386/2 sub 12, Cat. A/2, Cl. 3 – proprietà 1/1), nel quale vive assieme alla moglie e la figlia. Il bene risulta costituito in fondo patrimoniale in data 19/12/2013, con regolare annotazione a margine sia dell'atto di matrimonio che nel registro tavolare, e dunque è soggetto a un vincolo di destinazione che ne esclude l'inclusione fra i beni compresi nella liquidazione, come previsto dall'art. 268, comma 4, lett. c), CCII;

b) di un motociclo marca Sanyang, targato EF19687, immatricolato nel 2009, necessario per consentire al Ceballos di raggiungere la sede di lavoro, sita in via Carnaro, ex statale 202, zona non servita da mezzi pubblici. Per tale ragione, grave e specifica, si ritiene, allo stato, di autorizzare il ricorrente all'utilizzo del predetto motociclo, impregiudicate le *future* considerazioni in ordine alla economicità o meno dell'acquisizione del bene stesso, che il liquidatore sarà chiamato ad assumere all'atto dell'elaborazione del *programma di liquidazione*, indi da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato;

- che il ricorrente è altresì titolare:

c) di un assegno circolare recante l'importo di euro 4.000,00 (n. 5112044885-12) emesso in data 18/10/2023 da Civibank, costituente il prezzo di una transazione commerciale intervenuta il 19/10/2023 (vendita di un autocaravan immatricolato nel 1990 ed acquistato usato in data 22/05/2015), i contenuti della quale, sulla scorta degli elementi specifici offerti, appaiono allo stato pienamente regolari;

d) di un rapporto di conto corrente nr. 001025146083 BancoPosta aperto presso l'ufficio postale di Trieste via Sette Fontane, utilizzato per incassare la retribuzione e per fronteggiare le spese correnti. Alla data del 31/05/2024 esso recava un saldo di € 43,07



e) di un fondo pensione, PosteVita, polizza n. 50010026709, sottoscritto in data 31/03/201521. Alla data del 31/12/2023, il valore della posizione ammontava ad € 20.801,98. Si tratta di un fondo sul quale ogni mese il datore di lavoro versa la quota del TFR, in quanto il ricorrente ha deciso di non lasciare il trattamento di fine rapporto in azienda. Questa provvista non costituisce alcuna utilità per il ceto creditorio, atteso che il lavoratore può beneficiare del trattamento soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro, evenienza allo stato remota (nel prospetto della posizione previdenziale, il pensionamento viene indicato presuntivamente al 19/11/2039), vista l'età del ricorrente e considerato che ha iniziato a lavorare in Italia da poco più di dieci anni. Invero, vi è la possibilità di riscattare anticipatamente una parte del TFR, ma, tra i casi in cui tale possibilità è ammessa, - come fatto presente nel ricorso - non rientra il pagamento di posizioni debitorie;

f) di una retribuzione mensile netta, comprensiva della tredicesima e della quattordicesima mensilità, fruita per l'attività di lavoro dipendente, pari, nell'attualità e mediamente, ad € 2.049,00, al netto delle seguenti trattenute applicate in busta paga: - € 200,00 a titolo di rimborso del finanziamento con cessione del quinto concesso in data 29/05/2020 da IBL Family S.p.A.; - € 208,00 circa a seguito del pignoramento notificato dall'Agenzia Entrate Riscossione;

CONSIDERATO:

- che, il reddito mensile medio espresso *attualmente* dal Ceballos e dalla consorte, anche lei dipendente, la quale contribuisce con una retribuzione netta mediamente di € 1.424,00, ammonta a complessivi € 3.426,00, a fronte di un fabbisogno mensile, per una famiglia di tre componenti (la figlia è studentessa universitaria, non economicamente autosufficiente), che, come da ragionevole proposta del ricorrente, si può ritenere nell'importo di € 2.119,00;

- che dunque, in rapporto alla retribuzione fruita dal debitore Ceballos, l'ammontare della quale a seguito dell'apertura della procedura liquidatoria, sebbene non con effetto pratico immediato, giocoforza aumenterà con il venir meno delle trattenute su di essa gravanti, la misura necessaria per il mantenimento del nucleo familiare, da sottrarre alla liquidazione, può essere stimata in circa € 1.300,00, con conseguente destinazione alla



liquidazione stessa (per i prossimi 72 mesi, stando alle illustrazioni di cui alla relazione dell'O.C.C.) della parte *eccedente* (la cui entità, in valore assoluto, e in linea sostanziale con le sollecitazioni contenute nel ricorso, altresì validate dalla relazione dell'O.C.C., corrisponde *attualmente* a circa € 700,00);

rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CEBALLOS FEDERICO ALEJANDRO (cod. fisc. CBLFRC72S19Z600P), nato a Buenos Aires (Argentina) il 19/11/1972 e residente a Trieste in via Pier Paolo Vergerio n. 3;

2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;

3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore il dott. Andrea Calzavara;

4) ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso, ad eccezione dei beni di cui alle lettere a) ed e) della parte motiva della presente sentenza nonché del reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di Euro 1.300,00 mensili, con acquisizione alla procedura della misura eccedente il predetto limite nonché di ogni ulteriore entrata dovesse sopraggiungere, a qualsiasi titolo, durante



la pendenza della procedura, e ciò tramite versamenti mensili al liquidatore per 72 mesi, impregiudicata ogni diversa quantificazione riservata al giudice delegato;

7) dispone che il liquidatore:

- a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste e la annoti presso l'ufficio competente in relazione all'autovettura indicata nella parte motiva del presente provvedimento;
- b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
- f) entro il 31/3 e il 30/9 di ogni anno (a partire dal 31/03/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 4 settembre 2024

Il Presidente est.

dott. Francesco Saverio Moscato

